

STATUTO

*Art. 1

E' costituita L'Associazione "Collegio Italiano dei Primari Ospedalieri di Chirurgia Vascolare", la cui sede corrisponde a quella del Presidente in carica

*Art. 2

Tale Associazione è una istituzione apartitica senza fini di lucro ed ha lo scopo di favorire il progresso della scienza chirurgica vascolare e di facilitare lo scambio delle idee tra i Chirurghi Vascolari coordinandone il lavoro e tutelandone il prestigio e gli interessi legittimi presso le Autorità competenti.

*Art. 3

Per conseguire i suoi scopi l'Associazione:

- tiene riunioni ordinarie due volte all'anno e straordinarie al bisogno;
- pubblica annualmente il rendiconto della sua attività;
- promuove indagini nazionali e sistemi per il controllo di qualità nell'ambito della Chirurgia Vascolare;
- promuove l'adesione a Trials e a linee guida nazionali e internazionali ;
- promuove presso i Centri Ospedalieri azioni a favore dei pazienti con malattie vascolari, per l'ottimizzazione della cura, della gestione delle risorse e della formazione del Personale Sanitario;
- promuove presso le Istituzioni Sanitarie la programmazione sul territorio delle Strutture Ospedaliere di Chirurgia Vascolare pubbliche e private accreditate, con riferimento alla "rete" dei servizi specialistici.

*Art. 4

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- da eventuali acquisti da parte dell'Associazione;
- da contributi di Enti Pubblici e Privati e da lasciti e donazioni di privati Cittadini espressamente destinati all'Associazione ad incremento del suo patrimonio per il conseguimento dei suoi fini sociali;
- dai contributi degli Associati;
- dai prodotti eventuali della stampa.

*Art. 5

I membri dell'Associazione sono i Soci Fondatori ed i Soci Ordinari.

Sono Soci Fondatori i Soci sottoscrittori dell'atto costitutivo dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari i Soci successivamente ammessi a far parte dell'Associazione con le modalità di cui all'Art. 7 del presente Statuto.

In ogni caso i Soci dovranno essere Direttori di Struttura Complessa di Chirurgia Vascolare Pubblica o Privata accreditata e convenzionata come tale da parte dell'Assessorato Regionale ; in entrambi i casi è necessario che la Struttura risponda ai requisiti minimi stabiliti dall'Associazione (Collegio)

*Art. 6

I Soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative che sono promosse dall'Associazione, sono tenuti a non svolgere attività che siano in contrasto con lo Statuto, con il Regolamento o con gli interessi dell'Associazione. I Soci Fondatori ed Ordinari sono tenuti al pagamento di un contributo annuo, la cui entità è determinata dall'Assemblea.

*Art. 7

Le domande di coloro che aspirano ad essere ammessi a far parte dell'Associazione in qualità di Soci Ordinari debbono essere indirizzate al Presidente e corredate dalla documentazione comprovante il requisito del precedente articolo 5.

Tutti i Soci hanno l'obbligo morale di partecipare almeno ad una delle due assemblee generali annue ordinarie.

*Art. 8

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale *dei Soci*,
- Il Presidente.
- Il Segretario
- Il Tesoriere
- Il Consiglio di Presidenza
- Il Collegio dei Probi Viri

*Art. 9

L'Assemblea generale ordinaria è costituita dai Soci e si riunisce almeno due volte all'anno, previa convocazione ufficiale almeno 30 giorni prima. Potranno essere indette Assemblee Straordinarie qualora il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno venti (20) Soci ne facciano richiesta scritta al Presidente, previa convocazione ufficiale almeno 15 giorni prima.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria deve specificare l'ordine del giorno e può essere inviata anche solo per posta elettronica, con avviso SMS e con riscontro elettronico di ricevimento.

*Art. 10

Spetta in particolare all'Assemblea generale:

- deliberare sui punti dell'Ordine del Giorno;
- approvare il bilancio consuntivo;
- deliberare sulle modifiche dello Statuto.
- approvare il Regolamento come parte integrante dello Statuto

*Art. 11

Le riunioni dell'Assemblea generale sono valide, in prima convocazione, con la partecipazione della metà più uno dei Soci in regola e, in seconda convocazione, qualunque ne sia il numero.

Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza di voti dei presenti.

*Art. 12

L'Associazione è diretta ed amministrata dal Presidente in carica, coadiuvato dal Segretario, dal Tesoriere e dal Consiglio di Presidenza formato da un numero di Soci in regola nominati a discrezione del Presidente su base fiduciaria.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile dopo un intervallo di due anni;

- cura il perseguimento degli scopi *statutari*;
- sovrintende alla gestione ed indirizza l'attività dell'Associazione, ne
- amministra le sostanze e ne promuove l'incremento;
- cura le pubblicazioni ed adempie ad ogni altro obbligo contemplato nello Statuto per attuare gli scopi dell'Associazione.

*Art. 13

I membri dell'Associazione (Collegio) non possono ricoprire più di una carica contemporaneamente nell'ambito dell'Associazione fatta eccezione per le rappresentanze (*Referenti*) regionali.

Il Presidente rappresenta l'Associazione: convoca e dirige le Assemblee, di cui redige i verbali, ne fa eseguire le deliberazioni; ordina le riscossioni ed i pagamenti, firma gli atti ufficiali.

La decisione finale nelle scelte operative spetta al Presidente, che è il legale responsabile delle attività dell'Associazione.

*Art. 14

L'anno sociale e l'anno finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

*Art. 15

Il Presidente, acquisiti i pareri dei Probi Viri e dell'Assemblea, può emettere provvedimenti disciplinari fino alla radiazione nei confronti di un Associato che non si attenga allo spirito e al contenuto dello Statuto (ivi comprese le cariche istituzionali e rappresentative dell'Associazione presso altre Associazioni).

*Art. 16

- Per quanto non previsto nel presente si fa riferimento alla vigente normativa interna di Associazioni ed al Regolamento del Collegio.

(Discusso ed approvato in Firenze il ..31 maggio 2007.....)